



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

VADEMECUM E CAMPAGNE INFORMATIVE

I vademecum e le campagne informative hanno l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico su tematiche specifiche relative alla protezione dei dati personali e utilizzano diverse tipologie di prodotti di comunicazione



[e-state in privacy. Informazioni utili su selfie e foto, protezione di smartphone e tablet, acquisti online, uso di app, chat e social network quando si è in vacanza](#) (versione aggiornata 2021)



["3 anni di GDPR" - Una serie di video per celebrare i primi 3 anni dalla applicazione del Regolamento \(UE\) 2016/679, noto anche come Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati \(RGPD\) o General Data Protection Regulation \(GDPR\)](#) (anno 2021)



["Le parole dell'AI" - Una serie di video per raccontare le principali tematiche legate all'intelligenza artificiale e il loro rapporto con la protezione dei dati.](#) (anno 2021)



VIDEO - [“I tuoi dati sono un tesoro”: il video del Garante per raccontare cos'è la privacy](#) (anno 2021)



VIDEO - [Minori e social. La campagna informativa del Garante e di Telefono azzurro](#) (anno 2021)



VADEMECUM - [Minori e nuove tecnologie. Consigli ai "GRANDI" per un utilizzo sicuro da parte dei "PICCOLI"](#) (anno 2021)



[Deepfake. Il falso che ti "rubà" la faccia \(e la privacy\)](#) (anno 2020)



[APPROVA di privacy. I suggerimenti del Garante per tutelare la tua privacy quando usi delle app](#) (versione aggiornata 2020)



[I suggerimenti del Garante quando pubblichi immagini online](#) (versione aggiornata 2020)



[Phishing: attenzione ai "pescatori" di dati personali](#) (versione aggiornata 2020)

Le novità sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	
COSA È IL FSE?	È l'insieme di dati e documenti digitali relativi all'intera storia clinica di una persona generati ora, oltre che dalle strutture sanitarie pubbliche, anche da quelle private e i principali dispositivi connessi: Art. 22, comma 2, d.l. n. 47/2012 e d.P.R. n. 270/2012, art. 21 d.l. n. 19/03/2010 n.34
LE FINALITÀ	Diagnosi, cura e riabilitazione Ricerca, studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico Governo sanitario: programmazione sanitaria, verifica della qualità della cura e valutazione dell'assistenza sanitaria
I DATI PRESENTI	Attraverso il FSE è possibile consultare molti documenti sanitari diversi, come ad esempio le prescrizioni mediche e farmaceutiche, le prestazioni, le cartelle cliniche, i referti di pronto soccorso, le schede di dimissione ospedaliera, i certificati medici e le ricette. - Nel FSE è presente anche il pathway sanitario (profilo sanitario anatomico) con i dati necessari a guidare un'emergenza sanitaria. - Attraverso il FSE è possibile accedere anche al dossier farmaceutico aggiornato dalla farmacia di famiglia/terapeuta.
CHI PUÒ ACCEDERE?	Il fascicolo, che potrà così contenere i propri documenti sanitari (sia quelli che amministrativa, come le ricette) o certificati di malattia. Con il consenso dell'utente, i colleghi professionisti sanitari (medici e privati) che intervengono nel percorso: il cura dell'assistente, il medico, il medico di base, su compito il compito di diagnosi e gestione sanitaria. - La Regione e il Ministero della salute per finalità di governo e di ricerca (senza i dati identificativi) grazie all'accesso e nel rispetto del principio di interoperabilità, ricerca, prevenzione e non-accidentali.
CHI NON PUÒ ACCEDERE?	Parenti, caregiver di assistenza, dattili di lavoro, medici legali, terzi non autorizzati.
L'INFORMATIVA	Deve essere chiara e inedita, oltre a tutti gli elementi richiesti dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
IL CONSENSO	Una volta che l'utente abbia espresso il proprio consenso, che deve essere mai una volta e può essere sempre revocato, il personale sanitario che lo ha in carica può accedere al suo FSE per le finalità sanitarie e consegnare i dati anche in caso di emergenza sanitaria. Con il nostro intervento di sensibilizzazione, il FSE viene automaticamente abilitato in modo che il nostro servizio possa facilmente consultare i propri documenti sanitari, senza la generazione di ulteriori cartelle (oltre alle foto della Regione) di appartenenza, grazie all'interoperabilità assicurata dal Sistema Nazionale. A prescindere dal consenso dell'utente, il regime di governo sanitario (attività della sanità, Regioni) possono accedere e non produrranno i propri dati per svolgere le proprie funzioni istituzionali (es. programmazione delle cure, gestione delle emergenze sanitarie).

[Le novità sul Fascicolo Sanitario Elettronico](#)



[Ransomware: il programma che prende in "ostaggio" PC e smartphone](#)



[Assistenti digitali \(smart assistant\): i consigli del Garante per un uso a prova di privacy](#)



RGPD GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Trattamento di dati sulla salute in ambito sanitario ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

Trattare le categorie particolari di dati in ambito sanitario è sempre lecito, tranne che per:

- a) motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- b) motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (es. emergenza sanitaria, emergenza comune o sicurezza alimentare);
- c) finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi sanitari e sociali (in qualità di cura).

I trattamenti che:

- sono essenziali per il raggiungimento di una finalità determinata ed esplicitamente concessa alla cura dei pazienti;
- sono effettuati da un altro professionista di cui il professionista sanitario oggetto di registro professionale o da altra professionista" essa soggetta all'obbligo di segretezza.

NON richiedono il consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato

È possibile trattare dati sanitari SOLO con il consenso dell'interessato per:

- consultazione del Fascicolo Sanitario elettronico;
- comunicazione telefonica;
- utilizzo di app mediche;
- Medicazione della diabete;
- Finalità promozionali o commerciali;
- Finalità elettorali.

TEMPI DI CONSERVAZIONE Quanto non siano fissati da specifiche norme, spetta al titolare decidere la base alla finalità del trattamento, in ogni caso, almeno essere indicati nell'informativa.

INFORMATIVA Deve essere chiara, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, scritta in linguaggio semplice e chiaro.

NOMINA DI UN RPD Obbligatoria per gli organismi pubblici (ex struttura dipartimentale di ONL) nel caso di trattamenti su larga scala (come può avvenire per ospedali e case di cura).


TENUTA DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI È obbligatoria.

Scheda a carattere divulgativo. Per una piena conoscenza della tematica e per approfondimenti si raccomanda la lettura del provvedimento n° 10 del 16/02/2018 in www.garanteprivacy.it/doc/web/1091502

[Trattamento di dati sulla salute in ambito sanitario ai sensi del Regolamento \(UE\) 2016/679](#)



[Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali \(prima edizione anno 2017 - versione aggiornata 2018\)](#)



[Chiamate promozionali indesiderate: come opporsi](#)

